



SERVIZIO CONCORSI

Decreto Rettorale  
Classificazione: III/13  
N. allegati: 3

**BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA LETTERA A) (ART. 22, L. 240/2010) – DI DURATA DI QUINDICI MESI - S.S.D. CHIM/08 - S.C. 03/D1 - BioAntiBio**

IL RETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7.2.2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28.02.2012 e s.m.i.;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere nei bandi regionali;
- visto il decreto rettorale rep. n. 1037 del 30.5.2007, pubblicato sul B.U. n. 69, con il quale è stato emanato il Regolamento dell'Università degli Studi di Siena in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22, recante disposizioni in materia di assegni di ricerca, modificato con l'articolo 6, comma 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 (*Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240*);
- visto il Codice etico della Comunità universitaria dell'Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 1381 del 28 luglio 2011;
- vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) ed in particolare l'art. 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- visto il *Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010* emanato con decreto rettorale rep. n. 325/2016 del 3 marzo 2016 e s.m.i.;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

- europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
  - visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
  - vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
  - vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635/2015 (in particolare il par. A5) con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di selezione trasparenti e alle modalità di divulgazione del bando;
  - vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
  - vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
  - vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
  - visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
  - vista la DGR 635/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
  - vista la Delibera della Giunta regionale n. 51 del 24/01/2017 che approva gli elementi essenziali dell’avviso e prenota le relative risorse;
  - considerato che gli assegni di ricerca sono finanziati per il 50% con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientrano nell’ambito di GiovaniSI ([www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it)), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani;
  - visto l’*Avviso pubblico per progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (anno 2017)* – allegato 1 del il decreto dirigenziale n. 1514 del 10 febbraio 2017, modificato con decreto dirigenziale n. 1980 del 22 febbraio 2017;
  - considerata la domanda con cui il Rettore in data 27 aprile 2017 ha chiesto il finanziamento del programma di intervento “*Progetti di alta formazione e ricerca per un’occupazione di qualità, promossi dall’Università di Siena in collaborazione con imprese e altri enti di ricerca*” per un importo complessivo pari a 1.053.000 euro;
  - vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2017;
  - visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14139 del 21/09/2017, pubblicato sul Burt n. 41 dell’11 ottobre 2017 e relativi allegati, da cui risulta la collocazione in graduatoria dei rispettivi progetti di ricerca;
  - visti gli atti convenzionali relativi ai progetti specifici LAMBDA (rep. 221 prot. 2010 del 2/11/2017 DIISM), SISFE (rep. 214 prot. 1980 del 30/10/2017 DIISM), AuthenticBrand (rep. 220 prot. 1996 del 31/10/2017 DIISM), 4D\_MGD (rep. 200 prot. 2261 del 23/11/2017 DSFTA), INTEGRATE (rep. 125 prot. 2670 del 27/10/2017 DBM), SInTIB (rep. 129 prot. 2809 del 07/11/2017 DBM), BioPIAcq (rep. n. 173 prot. n. 2155 dell’08/11/2017 DSFTA),

- ARTUFEF (rep. n. 111 prot. 1337 del 7/12/2017 DFCLAM), MECCANISMI (rep. 131 prot. 2871 del 14/11/2017 DBM), RMS (rep. 265 prot. 2346 del 12/12/2017 DIISM), AlterEGO (rep. 195 prot. n. 2352 del 14/12/2017 DISPOC), ABNEURA (rep. 164 prot 1828 del 31/10/2017 DMMS), ENDEVor (rep. 165 prot n. 1831 del 31/10/2017 DMMS), Things4You (rep. 196 prot. 2353 del 14/12/2017 DISPOC), STRATEGy (rep. 259 prot n. 2857 del 03/11/2017 DSMCN), CHOF (rep. 201 prot. 2262 del 23/11/2017 DSFTA), DAS-MEMO (rep. 96 prot. n. 1170 del 2/11/2017 DFCLAM), BioAntiBio (rep. 245 prot n. 3605 del 12/12/2017 DBCF), PAIC (rep. 174 prot n. 2156 dell'08/11/2017 DSFTA), RadElPrion (rep. 215 prot. 1983 del 30/10/2017 DIISM), ADELIST (rep. 30 prot. n. 1085 del 31/10/2017 DISAG), NOVAVIRA (rep. 130 prot. 2826 del 09/11/2017 DBM) e i relativi allegati;
- vista la convenzione Prot. 143174 del 20.12.2017 stipulata tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Siena per la realizzazione del programma di intervento *“Progetti di alta formazione e ricerca per un'occupazione di qualità, promossi dall'Università di Siena in collaborazione con imprese e altri enti di ricerca”* ed in particolare l'art. 9;
  - accertata da parte dell'Ufficio Servizi Amministrativi e Contabili la copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli assegni di ricerca con le disponibilità provenienti dai soggetti finanziatori;
  - visto il D.R. prot. n. 143301 del 20/12/2017 con cui è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di 27 (ventisette) assegni di ricerca – lettera a) (art. 22, L. 240/2010) – di durata biennale, per le tematiche sopraindicate;
  - visto il D.R. prot. n. 32968 del 21.02.2018 con cui sono stati approvati gli atti della selezione per il conferimento di un Assegno di Ricerca di durata biennale – BioAntiBio– S.C. 063D1 – S.S.D. CHIM/08, dai quali è risultato vincitore il dott. Alessio MOLINARI;
  - tenuto conto che con Prot. n. 178252 del 08.11.2018 il Dott. Alessio Molinari ha dichiarato di *“rinunciare all'assegno di ricerca a far data 01.12.2018”*;
  - vista la nota del 26.11.2018 con la quale il Prof. Maurizio Taddei, responsabile dell'assegno di ricerca BioAntiBio, ha chiesto di *“bandire un nuovo assegno di ricerca per i quindici mesi residui”*;

## DECRETA

### Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca – lettera a) (art. 22, L. 240/2010) – **di durata di 15 mesi**, per la tematica di ricerca *“Bioconiugati di Composti ad Attività Antibatterica: Sviluppo e Caratterizzazione Preclinica -”* - Acronimo *“BioAntiBio”* - s.s.d. CHIM/08 - s.c. 03/D1 - Responsabile scientifico prof. Maurizio Taddei.

### Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando:

- a) essere titolari di un diploma di dottorato (o titolo estero equivalente), oppure titolari di laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento o titolo equivalente con almeno tre anni di esperienza di ricerca documentata presso università e centri di ricerca pubblici o privati;
- b) non aver già compiuto il 36mo anno di età;
- c) avere il domicilio in Toscana.

Ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale, è richiesto il possesso del requisito della specializzazione e del riconoscimento dei titoli da parte del Ministero competente per eventuali assegnazioni a candidati cittadini di Paesi non UE e UE.

Il Rettore può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non sono ammessi a partecipare:

- il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che hanno avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e sue modifiche e integrazioni per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

#### Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Rettore e devono essere inviate esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata all'indirizzo [rettore@pec.unisipec.it](mailto:rettore@pec.unisipec.it) o posta elettronica all'indirizzo [assegni-rt@unisi.it](mailto:assegni-rt@unisi.it) entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data del presente provvedimento.

La e-mail dovrà riportare come oggetto: "Domanda di partecipazione selezione assegno di ricerca GiovaniSI".

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente ai n. 0577 235092 - 0577 235161 - 0577 235059.

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- di essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di avere il domicilio in Toscana alla data di scadenza del presente bando;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi;
- indicare il Settore scientifico disciplinare, il settore concorsuale, l'acronimo e la tematica di ricerca (vedi art. 1 del presente bando).

Alla domanda il candidato deve allegare:

- a) la copia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) il progetto di formazione-apprendimento-ricerca che indichi in modo dettagliato le acquisizioni e i percorsi di crescita professionale che intende realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca di cui al presente bando;
- c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C);
- d) il proprio *curriculum vitae* sottoscritto con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca (nel caso in cui non si possieda il titolo di dottorato di ricerca indicare l'esperienza di ricerca documentata di almeno 3 anni presso università e centri di ricerca pubblici o privati) e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
- e) elenco sottoscritto delle pubblicazioni allegate il cui numero massimo è definito nell'Al. A del presente bando.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura del Dipartimento, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario allegare la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio sopraindicato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, ovvero quella di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciata ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/1980, ovvero la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza/equipollenza. In quest'ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l'equivalenza/equipollenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell'assunzione.

Tutti i candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.

#### Art. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dal Rettore dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario.

Successivamente la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione poi, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con i candidati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono, oltre a propri parenti e affini fino al quarto grado, il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

Al termine di ogni singola riunione la Commissione redige il relativo verbale.

#### Art. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del *curriculum vitae*, della produzione scientifica, del progetto di formazione-apprendimento-ricerca presentato dal candidato e il colloquio, volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione del candidato.

**Il colloquio si svolgerà il giorno 1 Febbraio 2019 ore 15.00 presso l'Aula riunioni del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia – Via Aldo Moro, 2 - Siena.**

In caso di spostamento della data, sarà data pubblicità sul sito web dell'Ateneo con almeno 5 giorni di anticipo rispetto al giorno indicato nel presente bando.



I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il passaporto.

I candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.

I candidati verranno valutati secondo i seguenti parametri:

- a) la coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto dal candidato e il progetto di ricerca di cui al presente bando;
- b) la coerenza del *curriculum vitae*, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto alle competenze richieste per il progetto di ricerca di cui al presente bando;
- c) i titoli di studio conseguiti e la numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
- d) il voto conseguito nel colloquio.

Il punteggio assegnato alle voci b) e c) sopra riportate rappresenterà non meno del 60% del punteggio totale conseguibile.

#### Art. 6 – GRADUATORIA

Al termine dei lavori ogni Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

Gli atti sono approvati con decreto del Rettore previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sulle pagine web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

#### Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante. L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate ed è predisposto dall'Ufficio Amministrazione Personale Docente e firmato dal Rettore.

Per gli assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, l'atto riporta inoltre, in allegato, il piano delle attività assistenziali connesse alle esigenze del progetto di ricerca e autorizzate nei termini di cui all'art. 4 comma 5 del Regolamento in premessa.

Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.

L'assegno di cui alla presente selezione ha durata di 19 mesi.

La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a 6 anni.

In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e comunque non oltre i 6 mesi, e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

#### Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.

La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Rettore. La revoca è disposta dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il titolare dell'assegno.

I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

L'assegnista dovrà presentare al Rettore con cadenza annuale una relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento o coperti con altri fondi esterni.

Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia o infortunio secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, della Legge n. 240 del 30.12.2010. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

In particolare nei periodi di assenza dovuti a maternità, ai sensi del Decreto Ministeriale del 12.07.2007, l'assegno di ricerca deve essere sospeso prorogando la sua durata per un periodo pari a quello della sospensione e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

#### Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

L'importo annuo dell'assegno sarà pari a euro 27.000,00 (ventisettemila) al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione (lordo collaboratore: € 21.983,38) erogato in rate mensili posticipate.

L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

#### Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

I vincitori del presente bando che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca dovranno rinunciare prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti finanziati con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:



- iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.

Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Rettore, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.

I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Rettore qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo 7, comma 4, lettera a) del Regolamento per gli assegni di ricerca indicato in premessa.

#### Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.

Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con decreto del Rettore.

Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Rettore una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.

In caso di decadenza o di recesso, potranno essere attribuiti gli assegni con vita residua non inferiore a 12 mesi fino alla scadenza originaria del progetto, al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria.

Nel caso in cui l'assegno sia interrotto anticipatamente e nuovamente attribuito per la parte di vita residua ad altri destinatari, il termine per l'esecuzione delle attività potrà essere prorogato al più di 3 mesi.

#### Art. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento e la tutela dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso, ed in particolare secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena.

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di

svolgere le operazioni necessarie alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro.

L'informativa relativa al trattamento dei dati è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

#### Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sull'Albo *online* dell'Ateneo, sulle pagine web del Servizio Concorsi e sul portale dell'Unione Europea.

#### Art. 14 – RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile del Servizio Concorsi .

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore  
Francesco Frati

Visto  
Il Responsabile del procedimento  
Alessandro Balducci

#### Allegati:

- 1) All. A – scheda progetto
- 2) All. B – facsimile domanda
- 3) All. C – dichiarazione sostitutiva di certificazione